

COMUNE DI ACQUALAGNA
PROVINCIA DI PESARO URBINO

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
POSSEDUTE DAL COMUNE DI ACQUALAGNA**

INDICE

- 1. QUADRO NORMATIVO PER IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ' DI CUI ALLA LEGGE 190/2014 (LEGGE DI STABILITÀ' 2015)**
- 2. POSTULATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO E FINALITÀ ISTITUZIONALI**
- 3. PROVVEDIMENTI GIÀ' ADOTTATI IN ORDINE ALLE PARTECIPAZIONI DAL COMUNE DI ACQUALAGNA**
- 4. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI ACQUALAGNA**
- 5. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI ACQUALAGNA**
 - A) PRESUPPOSTO E MOTIVAZIONE PER LA VERIFICA DEL CARATTERE INDISPENSABILI AL PERSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI**
 - B) PRESUPPOSTO E MOTIVAZIONE PER LA VERIFICA DEL CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO, ANCHE MEDIANTE RIORGANIZZAZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO E DELLE STRUTTURE AZIENDALI, NONCHÉ ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DELLE RELATIVE REMUNERAZIONI**
 - C) TEMPI E MODALITÀ' DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE**
 - D) DETTAGLIO DEI RISPARMI**

CONCLUSIONI

ALLEGATI – Relazione tecnica

1. QUADRO NORMATIVO PER IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' DI CUI ALLA LEGGE 190/2014 (LEGGE DI STABILITA' 2015)

Il comma 611 dell'art.1 della Legge 23/12/2014 n.190 (Legge di stabilità 2015) stabilisce che: Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e successive modificazioni, e dall'[articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il comma 611 dell'art.1 della Legge 23/12/2014 n.190 fa salvo quanto previsto dall'[articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e successive modificazioni e dall'[articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#).

L'[articolo 3 comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni, tra cui i Comuni, non possono costituire società, né assumere o mantenere partecipazioni anche di minoranza in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Il successivo comma 28 stabilisce che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle già possedute deve essere autorizzato dall'organo competente con delibera motivata, verificando quindi la sussistenza dei presupposti richiesti dal comma 27.

Il comma 29, stabiliva che le pubbliche Amministrazioni, tra cui anche i Comuni, entro l'01/01/2011, dovevano cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 della medesima legge, ossia dovevano cedere a terzi le società e le partecipazioni non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

L'[articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) ha prorogato di dodici mesi dalla sua entrata in vigore (ossia fino al 01/01/2015) il termine fissato dal comma 29 dell'art.3 della Legge 244/2007. Decorso tale termine le partecipazioni non alienate mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad oggi effetto ed entro i dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri dell'art.2437 ter secondo comma del codice civile, che prevede che *"il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni."*

Il comma 612 stabilisce inoltre che il Sindaco definisce e approva, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Entro il 31 marzo 2016, il Sindaco predisporre inoltre una relazione sui risultati conseguiti, che deve essere anch'essa trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 sono così riassumibili:

- (comma 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
- (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
- (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
- (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
- (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se questo è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

2. POSTULATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO E FINALITÀ ISTITUZIONALI

La legge 190/2014 conserva espressamente, come già detto, i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Alla luce di quanto esposto è possibile sostenere che il legislatore riproponga il ruolo centrale nel nostro ordinamento dell'art 3 c.27 della legge 244/2007, principio peraltro suggerito anche dal Piano Cottarelli. In particolare l'obiettivo del piano di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle società partecipate, tenendo conto dei criteri riportati al punto precedente che nel dettaglio vengono così esaminati:

in merito alla lettera a) occorre precisare che la locuzione attività “non indispensabili” è da intendersi come rafforzativo di quanto già disposto nell'art 3 c 27 della citata L 244/2007 (legge finanziaria 2008) sopra menzionata, la lettura maggiormente conforme al dettato legislativo è quella secondo la quale l'attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal “mercato” ovvero non può essere delegata ad altra società in un ambito di accorpamento. In questo contesto preme ribadire che nel rispetto della norma di cui alla legge finanziaria 2008 resta comunque ancora confermato che gli oggetti delle società che possono essere detenibili riguardano:

- La produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente (la cui individuazione è da ricondurre ad un quadro normativo composito e precisamente dal D.Lgs 267/2000 e sm art 3 c2, art 13 e art 112 c 1, l'art 118 della Costituzione e si aggiungano le competenze istituzionali spettanti alle Amministrazioni in forza di norme inserite nel proprio Statuto Comunale, nonché da ultimo a quanto dispone l'art 19 del DL 95/2012 che ha elencato le funzioni fondamentali dei Comuni, il cui esercizio è obbligatorio per l'ente titolare)
- La produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso, a tal proposito occorre fare riferimento a quanto puntualizzato dalla Consulta con sentenze nn. 272/2004 e 325/2010 la quale indica che “la nozione comunitaria di SIEG “servizio di interesse economico generale”, ove limitata all'ambito locale e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno “contenuto omologo”; inoltre la individuazione è stata determinata dagli orientamenti del Consiglio di Stato vedi in proposito Consiglio di Stato sez VI n.2021 del 1 aprile 2012 dove si è puntualizzato che “per identificare giuridicamente un servizio pubblico, non è indispensabile a livello soggettivo la natura pubblica del gestore,

mentre è necessario la vigenza di una norma legislativa che, alternativamente, ne preveda l'obbligatorietà istituzionale e la relativa disciplina oppure che ne rimetta l'istituzione e l'organizzazione all'Amministrazione".

In conclusione, se è vero che, sulla base di un indiscusso principio generale dell'ordinamento, la società partecipata di un ente locale deve svolgere attività che rientrano nell'ambito delle peculiari funzioni istituzionali/amministrative dell'ente stesso, nonché da ultimo l'attività necessaria al perseguimento del fine istituzionale è da intendersi "indispensabile" allorché non reperibili sul mercato, è altrettanto vero che non sempre in questo campo è dato da riscontrare la cosiddetta certezza del diritto, e che può risultare talvolta problematico porre in essere scelte rispondenti pienamente al diritto in quanto, come detto, poco chiaro in materia. Di qui la necessità di attenersi alle indicazioni operative della giurisprudenza utile per orientare l'operato dell'ente pubblico, nonché le stesse indicazioni che possono essere desunte dal Programma di razionalizzazione delle partecipazioni del 7 agosto 2014 redatto dal Commissario Straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli.

A ciò si aggiunga la continua proliferazione di norme in materia societaria che non permettono di avere un quadro normativo certo, vedi da ultimo il disegno di legge sulla riforma della pubblica amministrazione che prevede alcune norme sulle società partecipate che, con probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e modifiche in materia.

in merito alla lettera b) tale criterio risulta essere l'unico a valenza oggettiva e richiama la soppressione delle società senza dipendenti, o con dipendenti inferiore agli amministratori con riferimento alla situazione esistente con l'approvazione della legge di stabilità; a tal proposito si evidenziano problematiche nel caso che si verificasse tale ipotesi in situazioni di compagine societaria in capo a soggetti diversi la cui procedura di soppressione contemplata dalla normativa risulterebbe piuttosto articolata;

in merito alla lettera c) richiede l'eliminazione delle società che svolgono attività simili per non incorrere nella proliferazione di organismi esterni alla Pubblica Amministrazione che hanno attività analoga ricavabile da una lettura congiunta degli oggetti sociali e delle attività espletate ed affidate dagli enti stessi;

in merito alla lettera d) richiede l'aggregazione delle società che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di produrre economie di scala;

in merito alla lettera e) richiama all'esigenza del contenimento dei costi di funzionamento, indicando specificatamente alcune aree d'intervento in quelle relative alla governante.

Detti criteri hanno un elevato contenuto che va necessariamente soggettivizzato e contestualizzato alla realtà locale, tranne quello riferito alla "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti".

Dal quadro riepilogativo è possibile verificare che trattasi di società la cui partecipazione indiretta da parte del Comune di Acqualagna non ha rilievo e pertanto siamo in assenza della possibilità di un potere di intervento diretto collegato anche alla assenza di accordi parasociali o norme statutarie che permettono una possibile incisività.

5. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI ACQUALAGNA

Vista l'ALLEGATA Relazione Tecnica dove vengono riepilogate per ogni società i seguenti dati:

- Dati generali e compagine societaria
- Oggetto sociale
- Motivazione della costituzione e della partecipazione di carattere normativo
- Presupposto e motivazione per la verifica soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
- Presupposto e motivazione per la verifica della attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali e aggregazione di società di servizi pubblici di rilevanza economica
- Partecipazioni dirette possedute dalla Società

A seguito si riportano le considerazioni per ogni società relative a:

Presupposto e motivazione per la verifica del carattere indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali

Presupposto e motivazione per la verifica del contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni

A) PRESUPPOSTO E MOTIVAZIONE PER LA VERIFICA DEL CARATTERE INDISPENSABILI AL PERSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI

MEGAS NET SPA

Le motivazioni di carattere normativo e strategico che determinano il carattere necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e l'esigenza di mantenere la Società sono riconducibili all'obbligo di gestire le reti e gli impianti attraverso un soggetto pubblico, in applicazione del menzionato art 113 c.13 del D Lgs 267/2000.

La specificità del servizio in questione rientra nel servizio di interesse generale. E' configurabile come società degli asset indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

MARCHE MULTISERVIZI SPA

La Società opera principalmente se non esclusivamente nel settore dei servizi pubblici a rilevanza economica di cui all'art. 113 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000); in quello della distribuzione gas,

regolato dal D.Lgs. n. 164/2000, quello dell'idrico integrato e dell'igiene urbana, regolato dal D.Lgs. 152/2006 (codice ambientale). Il settore dei servizi pubblici locali è stato oggetto di interventi normativi del legislatore nazionale molto frequenti con periodicità quasi annuale.

Alla luce delle disposizioni normative sopra illustrate e alla strategia posta in essere da questa Amministrazione risulta evidente che la scelta fatta è in linea e corrispondenti al dettato normativo e agli obiettivi di valorizzazione del territorio nel rispetto dei diritti di ogni soggetto e dell'efficienza e qualità perseguiti dagli obiettivi aziendali. Infatti, l'integrazione ha permesso agli enti che governano i servizi pubblici locali (Provincia, Comuni e AATO) di avere un minor numero di gestori con la conseguenza facilitazione del processo di pianificazione degli interventi e controllo dei risultati.

Da ultimo l'AATO n.1 Marche Nord_Pesaro Urbino ha provveduto agli adempimenti di cui all'art 34 del DL 179/2012 convertito con modificazioni in L. 221/2012 concernente la gestione del SII da parte del gestore Marche Multiservizi Spa provvedendo alle verifiche di conformità ai requisiti previsti dalla normativa europea in merito alla gestione dei SPL attraverso il modello della società mista come da Relazione datata 9.12.2013 regolarmente pubblicata sul sito Internet che a seguito di una ampia argomentazione riporta la seguente conclusione:

“In conclusione, sulla base di quanto argomentativamente dedotto, si ritiene che gli affidamenti in essere possano proseguire fino alla naturale scadenza, poiché risultano conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea”

Le motivazioni di carattere normativo e strategico che determinano il carattere indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e l'esigenza di mantenere la Società sono riconducibili al fatto che trattasi di una azienda multiservice, che produce servizi di interesse generale a rilevanza economica, costituita ai sensi dell'art. 113 del Decreto Lgs 267/2000 che legittimano la partecipazione di questo ente locale.

B) PRESUPPOSTO E MOTIVAZIONE PER LA VERIFICA DEL CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO, ANCHE MEDIANTE RIORGANIZZAZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO E DELLE STRUTTURE AZIENDALI, NONCHÉ ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DELLE RELATIVE REMUNERAZIONI

Per quanto concerne il contenimento dei costi si ritiene di definire la seguenti indicazioni di principio a tutte le società partecipate da questa amministrazione:

- Le società dovranno concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la sana gestione dei servizi e secondo criteri di economicità e di efficienza e pertanto dovranno operare attraverso il contenimento dei costi per il personale, per incarichi esterni e per l'acquisto di beni e servizi;
- Garantire comunque l'equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative idonee allo scopo attraverso il rispetto dei seguenti principi:
 1. non procedere ad aumenti dei compensi in favore degli amministratori
 2. fermo restando il rispetto del contratto collettivo nazionale di riferimento, estendere al proprio personale vincoli alle retribuzioni individuale e alla retribuzione accessoria analoghi a quelli vigenti per i dipendenti pubblici
 3. rispettare le medesime limitazioni delle assunzioni previste per le amministrazioni controllanti
 4. applicare i regolamenti atti ad individuare le procedure selettive e/o comparative con garanzia di pubblicità e trasparenza al fine di consentire la più ampia partecipazione di soggetti in possesso delle professionalità e dei requisiti prescritti
 5. applicare i regolamenti volti a disciplinare le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e di appalti di servizi e per l'affidamento degli incarichi professionali e di collaborazione esterna

- Osservanza delle disposizioni relative alle società partecipate della pubblica amministrazione contenute nella legge 190/2012 articolo 1 in merito agli obblighi di pubblicazione e trasparenza
- Osservanza delle disposizioni contenute nella legge 190/2012 in linea con il piano nazionale anticorruzione del 11/09/2013 approvato dall'A.N.AC

Ritenuto inoltre ribadire che le direttive di cui sopra sono rivolte a tutte le società di cui questo Comune detiene delle partecipazioni a prescindere dalla loro valenza sull'intero azionariato societario, nonché le stesse sono considerate rivolte anche alle società a partecipazione indiretta. In quest'ultimo caso (partecipazioni indirette), sarà compito degli organi societari delle società partecipate direttamente impartire alle proprie controllate direttive che assolvano allo stesso compito di quelle impartite con il presente atto nel limite e nel rispetto delle norme di riferimento applicabili ad ogni singola partecipata.

Inoltre, al fine degli adempimenti di cui sopra, riguardo a quelle società in cui questo Comune non detiene il controllo, sarà cura del sottoscritto proporre le indicazioni di principio negli organi societari in cui è prevista la presenza di tutti i soci.

C) TEMPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE

Per quanto riguarda i tempi di attuazione del presente piano impartite al precedente punto si ritiene di stabilire quanto segue:

Tutte le società partecipate direttamente dovranno presentare entro il 31 gennaio 2016 una relazione che illustri sia l'attuazione delle suddette indicazioni di principio che il loro eventuale impatto sul bilancio della società.

D) DETTAGLIO DEI RISPARMI

Il piano di razionalizzazione non produrrà risparmi immediati e diretti sul bilancio comunale, ma sicuramente potrà concorrere a ridurre se non evitare il rischio di essere chiamati a ripianare le eventuali future perdite delle società.

CONCLUSIONI

A seguito della verifica dei presupposti e delle motivazioni circa il carattere indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché degli altri elementi come indicati dall'art. 1 c 611 L 190/2014, effettuati per ogni società partecipata direttamente dal Comune di Cagli si conferma il mantenimento delle seguenti società:

1) MEGAS.NET SPA	“	4,623%
2) MARCHE MULTISERVIZI SPA	“	0,690%

- Vengono definite le indicazioni di principio e le direttive a cui dovranno attenersi le società partecipate dal Comune al fine di garantire il contenimento dei costi di funzionamento come dettagliate nel Piano operativo di razionalizzazione delle società possedute dal comune di Acqualagna di cui al punto 5).

- Vengono definiti i tempi e le modalità di attuazione della razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dal Comune .

Acqualagna, li 31 marzo 2015

Il Sindaco
Dott. Andrea Pierotti